



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020


Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni
ordinarie

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI ORDINARIE**

Relazione a cura di Enrico Righi

*Note di sintesi a cura di Domenico Ferraro, Caterina Orione, Carla Paradiso, Enrico Righi,
Anna Traniello Gradassi*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: 10 giugno 2020, n. 141

Materia: Procedimento amministrativo - Semplificazione amministrativa

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 1, legge Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009)

Esito: illegittimità costituzionale art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009)

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 49-bis della legge della Regione Toscana 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La norma impugnata prevede che *«La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi»*.

L'impugnativa governativa deduce la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art.117, comma 2, lett. e) Cost.), in quanto l'esenzione, ancorché limitata alla concessione di benefici economici di lieve entità, confliggerebbe con la disciplina statale che richiede il possesso, senza alcuna limitazione, del DURC e che la regolarità contributiva assicurata ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto esercizio dell'impresa. L'ordinamento non tollera che possano competere operatori che quell'onere osservano e operatori che lo violano, in quanto ciò sarebbe lesivo di una sana concorrenza. La deroga prevista dalla legge regionale, quindi, inciderebbe illegittimamente sugli obblighi previsti dalla legge statale, in particolare nel caso di fruizioni di benefici e sovvenzioni comunitarie. Né rileva la provenienza della provvista, che può essere regionale, statale o comunitaria, dovendo trovare applicazione il principio, che deve essere valido su tutto il territorio nazionale, che chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entità, deve essere in regola con gli obblighi contributivi.

La Regione Toscana resiste all'impugnazione argomentando che non sussisterebbe nella normativa nazionale la previsione dell'acquisizione obbligatoria del DURC per la concessione di qualsiasi contributo. E che la norma impugnata si limiterebbe ad introdurre una misura di semplificazione procedurale secondo la quale, per i contributi di importo esiguo, la verifica della regolarità della posizione contributiva dei soggetti beneficiari, da parte della Regione, è riservata ad una fase successiva di controllo. Né vi sarebbe la violazione della disciplina statale, in quanto il campo di applicazione della norma è costituito esclusivamente dai contributi benefici e sovvenzioni finanziati con risorse regionali, per i quali l'obbligo di acquisizione del DURC non è previsto da norme nazionali.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana


Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie

La Corte nel ritenere fondato il ricorso governativo osserva che *«la disposizione impugnata, pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l'esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione del DURC. In particolare l'esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di "lavoro e legislazione sociale", settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del DURC, nonché allorquando il beneficio sia, sì, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento».*

Inoltre, sottolinea la Corte, la finalità perseguita dall'istituto, che è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza, induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce.

La Consulta nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 17/2019 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), chiude la sentenza con una notazione sulla modalità di legiferare della Regione Toscana:

«È piuttosto da rilevare che questo modo di esercizio della funzione legislativa, alluvionale e contraddittorio (tre leggi regionali nell'arco dell'anno 2019), è foriero di incertezze applicative e di contenzioso, e costituisce un onere amministrativo, questo, sì, inaccettabile.».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: n. 112 del 6 maggio 2020

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Parametri invocati: articoli 81, 97, primo comma e 117, commi secondo, lettera l) e terzo della Costituzione

Ricorrente: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata

Oggetto: articolo 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione


Sintesi:

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto della Regione Basilicata relativo all'esercizio 2017, riscontra un progressivo aumento della spesa concernente il personale regionale, determinato dall'incremento della specifica voce personale giornalistico "contrattista a tempo indeterminato". Ad invarianza del numero di unità, la spesa del personale giornalistico per il triennio 2014-2017, imputata sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ha subito un incremento per centinaia di migliaia di euro. La Giunta e il Consiglio imputano le maggiori spese alla necessità di erogare gli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, che viene applicato al personale assunto negli uffici stampa regionali per effetto della legge regionale n. 7 del 2001.

Il contratto giornalistico prevedendo un trattamento economico, previdenziale e assistenziale superiore a quello del comparto delle funzioni locali, applicato, di norma, al personale assunto negli uffici stampa regionali, comporta oneri economici che sarebbero, secondo la rimettente, costituzionalmente illegittimi per illegittimità derivata dalla legge regionale sopracitata, in quanto invasiva della sfera di competenza esclusiva del legislatore nazionale in materia di ordinamento civile.

Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), la tutela della finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, coinvolge tutte le amministrazioni del consolidato pubblico, anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Alla Corte di conti è stata conferita la funzione di verifica della legittimità del sistema di bilancio regionale anche con riguardo ai parametri costituzionali di cui agli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 Costituzione, per cui essa è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale, includendovi la violazione dei suddetti parametri e del criterio di riparto di competenze tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, Costituzione, in quanto il riparto di competenze suddetto è determinante in relazione *al potere di allocare risorse e di adottare provvedimenti implicanti una spesa*. Inoltre la giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto che i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali abbiano elementi equiparabili all'attività giurisdizionale tanto che *tali giudizi costituiscono uno strumento indispensabile per evitare "zone d'ombra" nel sistema di principi garantiti dalla Costituzione*. (sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Nella fattispecie, sottoposta al giudizio di costituzionalità, si sarebbe in presenza di una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, poiché la Regione avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, derogando motu proprio, a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). Le citate normative demandano alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina del personale pubblico, inclusa quella del personale giornalistico addetto agli uffici stampa regionali, specificamente disciplinato nell'ambito del contratto per il comparto degli enti locali. La sopracitata "deroga" ha quindi comportato un incremento della spesa pubblica per il personale, a cui si sarebbe fatto fronte con risorse affette da illegittimità derivata, per mancanza dei presupposti normativi per la loro allocazione, in violazione delle norme costituzionali in materia di tutela del bilancio e degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 81 e 97 Costituzione.


La Corte costituzionale conferma la prospettazione del giudice rimettente e la propria giurisprudenza sulla stessa tematica (sentenze n. 10 e n. 81 del 2019), secondo la quale la regolazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico in forza ad amministrazioni pubbliche, quali le regioni, è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, a cui spetta in via esclusiva disciplinare il rapporto di lavoro pubblico.

L'assetto organico in materia è costituito appunto dalle normative statali sopraindicate: il d.lgs. n. 165 del 2001, demanda la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla contrattazione collettiva, secondo le modalità dettate dall'articolo 40 dello stesso decreto e per ciò che concerne dipendenti pubblici che siano giornalisti, l'articolo 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000, che prevede che «*[g]li uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti*» e, il successivo comma 5, secondo cui «*[n]egli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti*».

Inoltre la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, oggi ha una precisa regolazione nella successiva normativa, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha introdotto il comma 5-bis nella legge n. 150 del 2000, dove viene stabilito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni che, prima dei contratti collettivi pubblici relativi al 2016-2018, godevano del contratto nazionale di lavoro giornalistico più favorevole rispetto a quello stabilito dai citati contratti collettivi, può essere riconosciuto il mantenimento del più favorevole trattamento in godimento tramite assegno ad personam riassorbibile.


Si tratta quindi di una disposizione, riferita solo ai rapporti di lavoro dei singoli soggetti, anche se *la loro regolazione con il contratto di lavoro giornalistico abbia trovato fonte e ragione in normative regionali, che tale applicazione espressamente autorizzavano, mentre non potrebbe intendersi quale ratifica di tali leggi regionali anche al fine di autorizzazione della spesa da parte dell'ente locale.*

L'invasione della competenza legislativa esclusiva statale da parte del legislatore regionale lucano è funzionalmente correlata alla violazione degli articoli 81 e 97, primo comma, Costituzione, avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa.

La definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, con rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo indica una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma comporta un aumento illegittimo della spesa. *Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l'equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato.*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: 10 giugno 2020, n. 138

Materia: Ambiente – tutela e valorizzazione dei beni culturali

Parametri invocati: violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, art. 1, comma 1, lettera c) recante (Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina).

Esito: La Corte ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante (Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina). Con il ricorso si prospetta il contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in relazione agli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La disposizione denunciata modifica ed integra, in particolare, l’art. 3-ter della l.r. Abruzzo 13/2009, sia sostituendone il titolo (con la nuova rubrica “Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei trabocchi”), sia inserendovi, dopo il comma 3, i successivi commi da 3-bis a 3-sexies. Le nuove disposizioni, così introdotte dal legislatore regionale del 2019, nel corpus dell’art. 3-ter della precedente l.r. Abruzzo 13/2009, si ritiene provochino un vulnus ai parametri costituzionali e alle correlate norme interposte. Il ricorrente premette che i trabocchi (denominati anche travocchi o trabucchi), antiche costruzioni realizzate in legno e consistenti in una piattaforma protesa sul mare, ancorata alla roccia, dalla quale si allungano macchine da pesca, sono tutelati come beni del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 142 del cod. beni culturali “in quanto ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed in parte anche in quanto ricadenti all’interno del perimetro di riserve naturali regionali (Sistema di aree protette della Costa Teatina) di cui alla lettera f)”. Il ricorrente prospetta che con tali principi il legislatore regionale abruzzese, attraverso il suddetto intervento normativo del 2019, si sia posto in contrasto, per avere dettato una disciplina unilaterale dei trabocchi, che fissa parametri dimensionali di riferimento per gli



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie

interventi su detti manufatti “con valori non previsti dalle norme statali di settore” e che per di più interferisce con i Piani Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche norme molto più restrittive di quelle proposte dalla legge in esame, conseguendone, in definitiva, la lesione della competenza esclusiva dello Stato con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. La Corte ricostruisce l’iter legislativo evidenziando come già la l.r. Abruzzo 93/1994 si proponeva l’obiettivo di attuare una puntuale valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato da quei manufatti, promuovendone il recupero e una utilizzazione non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. La l.r. Abruzzo 71/2001 confermava la valenza di bene culturale dei trabocchi e dell’area circostante, compreso il tratto di mare per una fascia di cinquanta metri, come “quadro d’insieme” (art. 2). Le disposizioni della legge Regione Abruzzo 71/2001, sostanzialmente ribadite, nel loro contenuto, dalla l.r. Abruzzo 13/2009, sono state integrate dalla successiva l.r. Abruzzo 38/2010 che vi ha aggiunto il Capo II, recante i nuovi articoli 3-bis e 3-ter, in tema di recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese. In particolare, con l’art. 3-bis è stato espressamente previsto che la Regione intendeva perseguire una ulteriore specifica valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa abruzzese (comma 1), precisando che costituiscono i cosiddetti “caliscendi” o “bilancini” quelle strutture costituite da “una trave in legno inclinata ed aggettante verso il mare con all’estremità una rete tesa da telaio quadrangolare con baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi meteorologici”(comma 2). Con il nuovo art. 3-ter si è, inoltre, puntualizzato che nei manufatti adibiti a “caliscendi” sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ripristino, in modo conforme alle norme igienico-sanitarie, ed un eventuale ampliamento non superiore al 20 per cento della superficie coperta esistente, all’interno dello spazio complessivo oggetto di concessione (comma 1), sempreché finalizzati, tali interventi, a: “a) conservare l’attività di pesca per diletto e luogo d’incontro; b) conservare il carattere provvisorio dei manufatti; c) assicurare l’uso di materiali naturali (legno massello) opportunamente verniciato con i tipici colori pastello; d) a non arrecare inquinamento luminoso o violazioni al codice della navigazione; e) escludere l’uso di legno lamellare o comunque non verniciato, materiali plastici e/o metallici; f) garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge” (comma 2). L’intervento normativo del 2010 aveva riguardato la disciplina più specifica attinente ai cosiddetti “caliscendi”, senza investire quella più ampia dei trabocchi in generale. Ed è una tale disciplina che è stata appunto poi introdotta dall’impugnato art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019. Secondo la resistente, le nuove disposizioni sarebbero volte a regolamentare l’utilizzazione dei trabocchi mediante la fissazione di appositi criteri, di parametri di superficie e di presenze nei loro limiti massimi al duplice scopo di adeguare, per un verso, l’attività di ristorazione ivi svolta all’effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale e dai territori extraregionali e di evitare, per altro verso, che la fruizione incontrollata degli stessi possa comprometterne il carattere storico-culturale. La materia disciplinata dalla normativa impugnata è, dunque, quella attinente ai beni culturali, segnata dalla linea di confine che, nella specie, il ricorrente ritiene superata e la resistente reputa invece rispettata, che separa la “valorizzazione” dalla “tutela” di detti beni. Il novellato art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost. ha ripartito, infatti, nelle “due aree funzionali” della “tutela” e della “valorizzazione” la materia dei beni culturali,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie

assegnandone alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la prima e alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni la seconda. Con gli articoli 3 e 6 del cod. beni culturali sono stati definitivamente identificati rispettivamente gli ambiti della tutela e della valorizzazione. Nella tutela risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi. Nella valorizzazione, invece, rientra il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili. Per la Corte, le censure specificamente rivolte dal ricorrente ai singoli commi aggiunti (al comma 3 dell'art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009) dalla disposizione impugnata non risultano fondate, in riferimento a entrambi i parametri evocati. Quanto al comma 3-bis, al di là del riferimento generico alla possibile lesione del "quadro di insieme" di cui all'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 93 del 1994, l'introduzione del riferimento a una "superficie complessiva di occupazione massima" effettivamente risponde alla finalità di circoscrivere l'area complessiva destinata alla valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale la regolazione dell'attività di ristorazione) sia di un più fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia degli stessi trabocchi; il che non eccede l'ambito dei poteri propriamente spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 7 del cod. beni culturali. D'altra parte le caratteristiche degli interventi in questione sono tali da escludere che sia concretamente apprezzabile una lesione della tutela di detto patrimonio. Mentre, quanto alla paventata interferenza della disposizione censurata con i piani demaniali marittimi comunali (PDMC), correttamente osserva in contrario la Regione che detta norma non implica la diretta applicabilità dei limiti massimi di superficie da essa indicati, né autorizza la deroga rispetto ai PDMC. Il Comune, infatti, in qualità di autorità competente a rilasciare il titolo abilitativo per la tipologia di intervento richiesto sul trabocco, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non potrebbe agire in deroga ad una previsione più limitativa che sia eventualmente contenuta nel proprio PDMC. La destinazione ad attività di ristorazione, di cui al comma 3-ter, non costituisce una novità normativa nel pregresso quadro normativo regionale, non attinto da precedenti censure e pronunce di incostituzionalità, e la puntuale regolamentazione di tale attività, con riguardo, in particolare, alla superficie massima sfruttabile e al numero massimo delle persone ospitabili, non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato. A sua volta, la maggior ampiezza della passerella di accesso al trabocco, prevista dal comma 3-quater è coerente con l'assolvimento dell'esigenza di consentire, da un lato, la fruizione del trabocco da parte delle persone con disabilità e, dall'altro, l'osservanza dei parametri di sicurezza per la pubblica incolumità dei soggetti fruitori, sia in chiave turistica che didattico-culturale, in tal senso rimanendo rispettato l'ambito di esercizio dei poteri fissato nell'art. 6 del cod. beni culturali. Analoghe considerazioni valgono per la disposizione di cui al comma 3-sexies. La quale depone anzi in senso contrario all'asserito sconfinamento del legislatore regionale dal perimetro della propria competenza in materia, in quanto espressamente prevede che i nuovi interventi relativi ai trabocchi rimangano assoggettati all'applicazione della disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla




Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni
ordinarie

normativa statale (e, in particolar modo, dell'autorizzazione concernente gli interventi sui beni culturali, di cui all'art. 21, e di quella paesaggistica, di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004). Teme, infine, il ricorrente, che gli interventi autorizzabili possano dar luogo ad "oscura e preoccupante applicazione" nel caso di trabocchi "abbandonati o scomparsi", qualora non sia agevole accertarne la superficie originaria. Ma una tale preoccupazione non ha ragion d'essere. I trabocchi "abbandonati" sono tali, infatti, perché non più utilizzati per la pesca né per altre attività, ma sono comunque esistenti, ne è perciò ben verificabile la superficie attuale e gli eventuali interventi di loro recupero, ristrutturazione e utilizzazione sono non solo ammissibili (entro i parametri previsti, ma addirittura auspicabili; mentre i trabocchi "scomparsi" non possono formare oggetto di siffatti interventi, per essere questi praticabili solo su strutture tuttora esistenti. La Corte, pertanto, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: 10 marzo 2020, n. 119

Materia: governo del territorio urbanistica

Parametri invocati: artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrenti: Tribunale amministrativo regionale del Veneto

Oggetto: legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), art.64

Esito: infondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi:


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

La norma censurata nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), consente la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, in tal modo ledendo, da un lato, l'esclusiva potestà legislativa dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, dall'altro, l'autonomia dei Comuni nella pianificazione del loro territorio e, infine, la parità di trattamento dei proprietari frontisti nell'esercizio dello ius aedificandi.

La Corte dichiara infondate le questioni in riferimento a tutti i parametri evocati.

L'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, stabilisce al comma 1 che "le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8, della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale".

Per effetto di questa interpretazione autentica, la clausola di inderogabilità delle distanze, posta dall'art. 9, comma 8, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, secondo la quale sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente, è stata ristretta alla sua dizione letterale, precludendo l'interpretazione, infine affermata presso la giurisprudenza amministrativa, che ne aveva esteso la portata alle distanze di fonte comunale, in ragione del loro carattere integrativo rispetto alla disciplina del codice civile.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

La Corte ricorda che la disciplina delle distanze, che ha la sua collocazione anzitutto nella Sezione VI del Capo II del Titolo II del Libro III del codice civile, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, sicché non si può dubitare che tale disciplina rientri nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 41 del 2017, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005). Inoltre poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche, specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso, esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni, perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio (sentenze n. 41 del 2017, n. 134 del 2014, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005).

Pertanto, nel determinare il punto di equilibrio tra la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio ex art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha messo in luce come alle Regioni non sia precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo la deroga stessa riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2020, n. 50 e n. 41 del 2017, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013). E tale delimitazione è stata recepita dal legislatore statale, il quale, con l'introduzione dell'art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da parte dell'art. 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ha sancito i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (ex multis, sentenze n. 50 e n. 41 del 2017, n. 231, n. 185 e n. 178 del 2016, e n. 134 del 2014).

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici è stata ritenuta legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche, che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, disposizione, quest'ultima, che rappresenta la sintesi normativa del punto di equilibrio tra la competenza statale in materia di ordinamento civile e quella regionale in materia di governo del territorio (tra le tante, sentenze n. 13 del 2020, n. 50 e n. 41 del 2017, n. 185 e n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013).

La Corte ribadisce dunque tale orientamento, e sottolinea come la previsione di una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.) in tanto si giustifica in quanto con la stessa si intende assicurare che i rapporti interprivati siano disciplinati nell'intero territorio della Repubblica secondo criteri di identità. Una simile esigenza, se è ravvisabile con riguardo alla disciplina delle distanze quale stabilita nelle norme statali (codice civile, d.m. n. 1444 del 1968 e d.P.R. n. 380 del



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie

2001), certamente non può essere invocata con riferimento alle discipline locali, che, per quanto integrative del codice civile, sono destinate ad operare in ristretti ambiti territoriali. In effetti, esse trovano il loro fondamento proprio nell'autonomia degli enti locali in un contesto normativo nel quale ancora non erano state introdotte, con la Costituzione repubblicana, le autonomie regionali.

Una volta riconosciuta alle Regioni la competenza concorrente in materia di governo del territorio, deve infatti escludersi che esse incontrino il limite dell'ordinamento civile tutte le volte in cui, ferma la disciplina statale delle distanze, ad essere modificate per effetto di leggi regionali siano le disposizioni dei regolamenti comunali o delle norme tecniche, la cui finalità è proprio quella di adattare la disciplina a specifiche esigenze territoriali, ma certamente non quella, propria delle norme di ordinamento civile, di stabilire criteri uniformi sull'intero territorio nazionale nei rapporti tra privati. Ne consegue che non può opporsi alla competenza regionale il limite dell'ordinamento civile quando oggetto di deroga siano non le disposizioni statali sulle distanze, ma le norme integrative dei regolamenti locali.

La Corte ritiene quindi che la valutazione di legittimità dell'intervento legislativo regionale non sia da compiere in riferimento al limite dell'ordinamento civile, in quanto si sposta sul piano del rapporto tra potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio e autonomia degli enti locali.

Le previsioni in tema di distanze contenute nella disposizione impugnata non ledono la materia di riserva statale. Tale disposizione, infatti, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, si è limitata, in ragione della forte oscillazione giurisprudenziale, a chiarire i margini di derogabilità delle distanze disposte dagli enti locali, in funzione degli interventi straordinari di rigenerazione del territorio edificato, **senza tuttavia incidere sulle distanze di fonte statale.**

La disposizione, riferendosi alle misure previste dalla legge reg. Veneto n. 14 del 2009, mira a consentire, secondo l'impianto originale della legge stessa, gli interventi di rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, e cioè a realizzare un obiettivo generale di interesse pubblico, perseguito con disposizioni incentivanti di carattere straordinario, limitate nel tempo e operanti per zone territoriali omogenee.

D'altra parte, anche nella legislazione statale si è registrato un allentamento del regime delle distanze nelle zone omogenee totalmente o parzialmente edificate, al medesimo fine di perseguire obiettivi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, fattore primario in una strategia di riduzione del consumo di suolo.

In raffronto a tale evoluzione dell'ordinamento statale, la norma regionale di interpretazione autentica si rivela ancor più conservativa, poiché tiene per assolutamente cogenti le distanze minime di fonte statale.

Nella normativa regionale autenticamente interpretata, che attiene alla materia del governo del territorio, non è dato riscontrare alcuna violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, e quindi alcuna violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Secondo la Corte, la correlazione alla materia del governo del territorio, come legittima la norma regionale di deroga alle distanze nel rapporto con la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, così la legittima nel rapporto con le funzioni comunali di pianificazione territoriale.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni
ordinarie

Oltre a non violare l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riguardo all'esclusiva potestà legislativa dello Stato in materia civilistica, l'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 pertanto neppure viola gli artt. 5, 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118 Cost. riguardo all'autonomia regolamentare dei Comuni in materia pianificatoria.

Nel nostro ordinamento, la funzione di pianificazione urbanistica è rimessa all'autonomia dei Comuni, fin dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), né lo sviluppo dell'ordinamento regionale ordinario e la necessità di una pianificazione territoriale sovracomunale hanno travolto questo impianto fondamentale, pur tuttavia assoggettandolo a ineludibili esigenze di coordinamento tra differenti livelli ed istanze.


Nell'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, il punto di sintesi è stato fissato dal legislatore statale tramite la disposizione per cui "sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: [...] d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale", ma "ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione" (art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Il "sistema della pianificazione", che assegna in modo preminente ai Comuni, quali enti locali più vicini al territorio, la valutazione generale degli interessi coinvolti nell'attività urbanistica ed edilizia, non assurge, dunque, a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale, fonte normativa primaria, sovraordinata agli strumenti urbanistici locali, di prevedere interventi in deroga quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritti (sentenze n. 245 del 2018 e n. 46 del 2014).

Ciò non può non valere anche in tema di distanze degli edifici, nei limiti in cui la disciplina regionale delle stesse possa rientrare nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio ex art. 117, terzo comma, Cost.


Nell'articolazione dei vari livelli, dunque, il giudizio di costituzionalità della legge regionale non riguarda [...], in via astratta, la legittimità dell'intervento del legislatore, ma, piuttosto, la verifica dell'esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare le disposizioni legislative limitative delle funzioni già assegnate agli enti locali (sentenza n. 286 del 1997).

La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà verticale, come sancito nell'art. 118 Cost., induce pertanto la Corte a valutare, nell'ambito della funzione pianificatoria riconosciuta come funzione fondamentale dei Comuni, "quanto la legge regionale toglie all'autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone", inteso che il giudizio di proporzionalità deve svolgersi, dapprima, in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto con riguardo alla necessità, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti (sentenza n. 179 del 2019). Proprio tale giudizio, così dinamicamente inteso, consente di verificare se, per effetto di una normativa regionale rientrante nella materia del governo del territorio, come quella sub iudice, non venga menomato il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni all'interno del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

“sistema della pianificazione”, così da salvaguardarne la portata anche rispetto al principio autonomistico ricavabile dall’art. 5 Cost.

Assume dunque rilievo la circostanza che le deroghe alle distanze di fonte comunale siano rapportate dalla norma regionale, come autenticamente interpretata, a interventi quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritti, poiché gli interventi agevolati dalla legge veneta per il “piano casa” possono svolgersi unicamente con precisi limiti oggettivi, soltanto sugli edifici esistenti e nell’arco della durata del “piano” (peraltro ormai esaurita alla data del 31 marzo 2019 per effetto dell’abrogazione disposta dalla legge reg. Veneto n. 14 del 2019).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

Sentenza: 24 giugno 2020, n. 159

Materia: pubblico impiego; società pubbliche; ordinamento civile

Parametri invocati: articoli 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione; art. 1, commi 557 e seguenti l. 296/2006, d.l. 78/2010, art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, art. 25 d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 2, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019)

Esito:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 9/2019, nella parte in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007»;

2) dichiarazione di estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera e) – che aggiunge all'art. 59 della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), i commi 8-sexies e 8-septies –, e 10, comma 1, lettera d) – nella parte in cui aggiunge all'art. 15 della legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, recante «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)», i commi da 2-bis a 2-quater –, della legge reg. Lombardia n. 9/2019

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava le tre disposizioni in oggetto, ritenendole complessivamente in contrasto con i parametri indicati in epigrafe.


Rinunciava successivamente alla seconda e terza impugnazione, ossia quelle relative agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 9/2019.

Intervenuta l'accettazione della rinuncia da parte della Regione, la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio relativamente a questa parte.

In merito al significato della disposizione ancora *sub iudice*, ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera a), della citata legge regionale, può affermarsi che essa si traduce nell'obbligo, in capo alle società partecipate dalla Regione Lombardia che intendano assumere nuovo personale, di procedere ad una preventiva ricognizione di lavoratori dipendenti di società omologhe eventualmente interessati ad un processo di mobilità.

Secondo il Governo ricorrente, ciò lederebbe le prerogative di legislazione esclusiva dello Stato, in punto in particolare di ordinamento civile.

La Corte sposa la tesi della parte ricorrente, sul presupposto che la cosiddetta mobilità altro

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 24 e 25 settembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

non è che un'ipotesi di cessione del contratto, istituto tipizzato dal codice civile (artt. 1406-1410).

Fa notare la Corte come il principio, già ribadito nell'ambito del cosiddetto "pubblico impiego privatizzato" (sentenze nn.163/2013, 229/2013), valga a maggiore ragione nell'ambito di società del settore pubblico allargato, che rivestono forme giuridiche di diritto privato.

L'istituto della previa escussione della mobilità rispetto alle nuove assunzioni propriamente dette, in ambito di società pubbliche, proseguono i giudici costituzionali, è puntualmente disciplinato dall'articolo 25 del decreto legislativo 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica): si tratta di un meccanismo autosufficiente, rispetto al quale la normativa regionale sul punto risulta addirittura incompatibile (ad esempio, non prevede l'accordo sindacale a monte).

Risulta inconferente, secondo la Corte, anche il richiamo che la difesa regionale opera al comma 5 dell'articolo 19 del testo unico 175/2016, che prevede la possibilità che le amministrazioni socie predispongano piani di razionalizzazione della spesa, anche relativa al personale. Tale norma è intesa a consentire l'approvazione di atti amministrativi, legati alla contingenza del momento, non è idonea ad essere attuata attraverso una norma di legge, per sua natura generale ed astratta e senza una delimitazione temporale.

Conclusivamente, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), L.R. Lombardia 9/2019 viene dichiarata costituzionalmente illegittima.